

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ERICE

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

N. 474/07A R.G.
N. 108/08 Sent. NON DEF
N. / Resp
N. 376/08 Cron

Il Giudice di Pace di Erice, Dr. Giovanni Vinci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile iscritta al n. 474/07-A del ruolo generale degli affari contenziosi civili promossa da [redacted] nato a [redacted] (c.f. [redacted]) ed residente in [redacted], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Marascia per mandato a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio,

ATTORE

CONTRO

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI [redacted] s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in [redacted] e [redacted] **Francesco** residente in [redacted],

CONVENUTI

avente per oggetto: **"RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE"**.

All'udienza del 24 gennaio 2008, la causa è stata decisa sulle seguenti

CONCLUSIONI

Parte attrice: "Contesta le eccezioni sollevate e conclude per il rigetto delle stesse, perché infondate in fatto ed in diritto e per l'accoglimento delle conclusioni spiegate nell'atto introduttivo e cioè:

- 1 - ritenere e dichiarare che il sinistro di cui alla parte narrativa è avvenuto per esclusivo fatto e colpa del Sig. [redacted], proprietario e conducente dell'autovettura tipo Y10 targata [redacted] e che nessuna responsabilità può essere ascritta all'attore, in ordine allo stesso;
- 2 - condannare per conseguenza il sig. [redacted] e la Compagnia di Assicurazioni [redacted] s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido, al pagamento in favore dell'attore, sig. [redacted], della somma di Euro [redacted] oltre IVA, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo;
- 3 - condannare inoltre i convenuti al pagamento in solido delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio".

Parte convenuta Milano assicurazioni s.p.a.: "Conclude per l'eccezione sollevata in comparsa per tutti i motivi ivi dedotti con termine per conclusionale".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 23.7.2007 e 21.7.2007 [redacted] chiamava in giudizio davanti a questo Giudice di Pace la [redacted] assicurazioni s.p.a. e [redacted] per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti a causa dell'incidente occorso in data

27 febbraio 2007, lungo la via Alessandro Volta, ad opera del Sig. [redacted] che, alla guida della dell'autovettura di sua proprietà Y10 targata [redacted], tamponava l'autovettura Fiat Panda targata [redacted], di proprietà e condotta dall'odierno attore, riportando la predetta danni materiali per Euro [redacted] oltre IVA.

Mentre rimaneva contumace [redacted], si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazioni [redacted], che chiedeva che il Giudice di Pace con sentenza di rito dichiarasse la improponibilità e la improcedibilità della domanda per violazione di norma positiva, nonché il difetto di legittimazione passiva della concludente con vittoria di spese.

Quindi, sulle conclusioni delle parti costituite - come riportate in epigrafe - la causa veniva trattenuta dal Giudice di Pace per la decisione, previa assegnazione di termine fino al 15 febbraio 2008 per il deposito di comparse conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il nuovo codice delle assicurazioni private approvato con D. Leg.vo 7.9.2005 n. 209 ed entrato in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2006, prevede all'art. 141 che il terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo e ciò in maniera molto chiara.

Mentre l'art. 144 così recita "il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione".

Tale norma non prevede condizioni di sorta. Addirittura il comma 2 aggiunge che "per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno...". Recita, infine, il comma 3 "nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno".

Fatta questa premessa, poi, l'art. 145 prevede due modalità per l'azione di risarcimento: una prima, la cui procedura è prevista dall'art. 148, e la seconda, la cui procedura è prevista dall'art. 149.

E' chiaro che i due ultimi articoli citati prevedono due procedure diverse di risarcimento, di cui, la seconda, indicata come procedura di risarcimento diretto, ma che sono alternative, in quanto sono due diverse procedure, per il raggiungimento del medesimo scopo: il risarcimento del danno.

Il danneggiato può scegliere tra la prima e la seconda procedura; è evidente che se sceglie la prima deve comportarsi secondo il dettato dell'art. 148, se sceglie la seconda, si deve comportare secondo il dettato dell'art. 149. Pertanto, scegliendo il secondo metodo procedurale, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

Ma la norma in esame non obbliga il danneggiato, qualora siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, rivolgere la loro domanda obbligatoriamente alla propria compagnia di assicurazioni ossia a quella che assicura il veicolo che ha subito l'incidente, ma lascia liberi di agire o nei confronti della propria assicurazione o nei confronti di quella che assicura il mezzo responsabile dell'incidente e, quindi, del danno. Solo che diversa è la procedura da seguire.

La previsione del risarcimento diretto è stata voluta dal legislatore per l'encomiabile motivazione di cercare di evitare lungaggini, di snellire le procedure con l'obiettivo, secondo gli intendimenti esternati dall'art. 14 del regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto approvato con D.P.R. 18.7.2006 n. 254, che così recita: "il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l'ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l'innovazione dei contratti che potranno contemplare l'impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l'assicurato".

E' auspicabile, ma la innovativa procedura non è obbligatoria.

P.Q.M.



Il Giudice di Pace di Erice, definitivamente pronunciando:

- 1 – non accoglie l'eccezione sollevata dalla convenuta compagnia di assicurazione [redacted];
- 2 – rimette sul ruolo la causa e fissa per il prosieguo dell'istruttoria l'udienza del 17-6-2008
- 3 – dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza non definitiva sia notificata alle parti costituite.

Così deciso in Erice il 25 febbraio 2008

Il Giudice di Pace
(Dr. Giovanni Vinci)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 25 FEB 2008

IL CANCELLIERE C1S

Dr. Antonino Strazzera



A large, cursive handwritten signature in black ink, positioned to the right of the circular stamp and overlapping the text "Il Giudice di Pace (Dr. Giovanni Vinci)".

